

REGOLAMENTO (CE) N. 799/95 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1995

che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/92 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1974/93 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1696/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2596/93⁽⁴⁾, ha fissato, tra l'altro, le modalità di applicazione del regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli per le Azzorre e per Madera;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2219/92 della Commissione, del 30 luglio 1992, relativo alle modalità d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento di prodotti lattiero-caseari per Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 291/95⁽⁶⁾, ha stabilito il bilancio di previsione di prodotti lattiero-caseari per Madera; che tale bilancio può essere riveduto, se necessario, aumentando in corso di esercizio il quantitativo

globale fissato in funzione del fabbisogno di tale isola; per soddisfare il fabbisogno di Madera in prodotti lattiero-caseari e in particolare in formaggi è necessario aumentare la quantità prevista per i formaggi dal bilancio di previsione; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2219/92 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 180 del 23. 7. 1993, pag. 26.

⁽³⁾ GU n. L 179 dell'1. 7. 1992, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU n. L 238 del 23. 9. 1993, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU n. L 218 dell'1. 8. 1992, pag. 75.

⁽⁶⁾ GU n. L 34 del 14. 2. 1995, pag. 21.